

Attività di Vigilanza sul Rispetto dei Divieti di Coltivazione adottati ai sensi del Dlgs. 224/2003 e s.m.i.

Dott. M. G. Vilardi

Roma, _____ 2020

Norme di Riferimento

Direttiva UE 2015/412 (modifica 2001/18/CE)

- Possibilità per gli stati dell'UE di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio. Italia e altri 19 Stati Membri hanno richiesto e ottenuto il divieto di coltivazione per 6 varietà di mais OGM: MON810, 1507, 59122, Bt11, GA21 e 1507x59122.

DEC UE 2016/321 CE

- Modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del mais MON810, unica pianta superiore OGM autorizzata per coltivazione in ambito UE.

Dlgs. 227/2016 (integrazione e modifica del Dlgs. 224/2003)

- In particolare, l'articolo 35 bis del Dlgs. 224/2003 modificato dal Dlgs. 227/2016 su riportato, introduce le sanzioni per chi coltiva OGM sul proprio territorio nonché individua nel dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi (ICQRF) del MIPAAF l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo

Competenze specifiche delle Regioni e Province Autonome

Ciascuna Regione e Provincia Autonoma redige un programma operativo delle ispezioni per la verifica del rispetto del divieto di coltivazione del mais MON810 e lo comunica entro il 30 aprile di ogni anno all'Autorità nazionale competente (MATTM) e al MIPAAF.

Elaborazione sulla base della superficie regionale o provinciale coltivata a mais di un piano di controlli che preveda come area da sottoporre agli stessi lo 0.1-0.3% della media delle superfici regionali ISTAT coltivate a mais nei 3 anni precedenti.

Tipologia di Controlli da effettuare

Ispezioni e campionamento da effettuarsi nei campi coltivati a mais con prelievo di materiale vegetale adottando le procedure DOC ISST SAN PROT 7505 10/03/2020.

Controlli analitici, presso laboratorio della rete NILO abilitato, per verificare la presenza o meno di eventi GM.

Fasi successive in caso di Accertate Irregolarità

Comunicazione dell'esito analitico alla parte interessata e alla regione intesa come ente operativo per l'attività di vigilanza.

Sulla base del referto analitico (analisi irripetibile) i funzionari ispettivi redigeranno un verbale di contestazione per avvertire la parte dell'illecito commesso, nonché per indicare le violazioni riscontrate e le sanzioni pecuniarie e accessorie a cui lo stesso è soggetto.

Va inoltre indicata l'Autorità Competente a irrogare le sanzioni amministrative (ICQRF, Amministrazione centrale D.G. VICO).

Dettaglio sulle Sanzioni previste dall'art 35 bis (Titolo Terzo bis, Limitazione e Divieto di Coltivazione di OGM sul Territorio Nazionale) del Dlgs. 224/2003 e s.m.i.

Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25'000 a euro 75'000 chiunque viola:

- a. i divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico stabilito, nei casi previsti, da uno dei seguenti provvedimenti:
 - 1) l'autorizzazione concessa dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003;
 - 2) l'autorizzazione emessa dall'autorità nazionale competente di uno Stato membro ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE;
 - 3) l'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima autorità, ai sensi dell'articolo 18, comma 3;
- b. i divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'articolo 26-quater, comma 6;
- c. i divieti temporanei di impianto dell'OGM o degli OGM interessati previsti dall'articolo 26-quater, comma 5, lettera b), e dall'articolo 26-sexies, comma 3.

**Dettaglio sulle Sanzioni previste dall'art 35 bis (Titolo Terzo bis,
Limitazione e Divieto di Coltivazione di OGM sul Territorio Nazionale)
del Dlgs. 224/2003 e s.m.i.**

2. Al trasgressore è applicata con ordinanza-ingiunzione, la **sanzione amministrativa accessoria della sospensione**, fino a sei mesi, della facoltà di coltivazione di OGM attribuita con i provvedimenti di immissione in commercio.

Dettaglio sulle Sanzioni previste dall'art 35 bis (Titolo Terzo bis, Limitazione e Divieto di Coltivazione di OGM sul Territorio Nazionale) del Dlgs. 224/2003 e s.m.i.

3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e **al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa**, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. L' Autorità di cui al comma 4 (ICQRF) dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e dal recupero delle somme anticipate.

Dettaglio sulle Sanzioni previste dall'art 35 bis (Titolo Terzo bis, Limitazione e Divieto di Coltivazione di OGM sul Territorio Nazionale) del Dlgs. 224/2003 e s.m.i.

4. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

**Dettaglio sulle Sanzioni previste dall'art 35 bis (Titolo Terzo bis,
Limitazione e Divieto di Coltivazione di OGM sul Territorio Nazionale)
del Dlgs. 224/2003 e s.m.i.**

5. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo è devoluto ad apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Breve Sintesi delle Operazioni Ispettive e di P.G. da compiere

- Programmazione e pianificazione del numero di controlli da effettuare;
- individuazione delle aziende/superfici oggetto del controllo con specifica della localizzazione degli appezzamenti, Comune amministrativo e catastale e relativi fogli FM mappali e particelle, nonché le coordinate GSM di geolocalizzazione (vedasi modello di verbale D.M. 8 novembre 2017);
- breve descrizione dell'ordinamento colturale dell'azienda e vocazione della stessa;
- descrizione e fotografia dei mezzi tecnici utilizzati soprattutto per ciò che concerne le sementi (estremi dei cartellini, numero del lotto, tipologia/classe di appartenenza del mais, numero di semi o dosi a ettaro utilizzate, periodo di semina, utilizzo di seme conciato o non, ecc.), eventuale prelievo di seme stoccato appartenente allo stesso lotto seminato . In caso di azienda agricola biologica, estremi dell'ODC autorizzato che controlla la stessa.

Breve Sintesi delle Operazioni Ispettive e di P.G. da compiere

- Controllo in ufficio degli estremi identificativi delle sementi utilizzate, confronto con banca dati ICQRF/ENSE/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché, in caso negativo, controllo della certificazione obbligatoria ai sensi del D.M. 27 novembre 2003, che all'articolo 4 prevede che ciascun lotto o frazione di lotto di sementi di mais e soia circolante sul territorio nazionale e destinato alle semine deve essere accompagnato, in ogni fase della commercializzazione, da una apposita dichiarazione rilasciata dalle ditte sementiere che attesti l'assenza di OGM;
- accuratezza nella spedizione del campione al laboratorio che dovrà effettuare l'analisi in prima istanza.

Criticità sull'Operatività

- L'eventuale contestazione, in caso di irregolarità analitica, va elevata dagli ispettori o come recita la Legge 689/81 dal direttore del laboratorio che ha effettuato l'analisi?
- Seguendo il dettato della Legge 689/81, art. 15, è necessario assicurare alla parte il diritto alla difesa, quindi l'analisi di seconda istanza;
- di conseguenza, si dovrebbe designare con decreto ministeriale il laboratorio deputato all'analisi di revisione;
- il problema è risolvibile se si decide di fare un'analisi irripetibile alla presenza della Parte o suo Consulente (CTP).

Esempi su un Caso Pregresso (più volte interessato Fidenato e co.)

- Accertamento effettuato in Friuli Venezia Giulia (FVG) da Direzione Centrale Risorse Agricole Forestali e Ittiche, Area Foreste e Territorio-Nucleo Operativo per l'Attività di Vigilanza Ambientale (NOAVA) in collaborazione con ICQRF Nord-Est di Conegliano;
- ultimo caso giugno 2018;
- dichiarazione spontanea della parte di aver seminato mais OGM DKC6729YG su determinati appezzamenti constatati dagli organi di controllo, i quali, a loro volta, hanno operato in via amministrativa anche ai sensi della legge regionale 5/2011 e s.m.i., Regione Autonoma FVG;
- a seguito dei rapporti di prova redatti dall'ERSA della Regione Autonoma FVG, che rilevavano la presenza di OGM nel materiale vegetale prelevato, e che hanno permesso di accertare in detti terreni la presenza di piante provenienti da seme di mais dichiarato OGM MON810, è stata inoltrata la relativa contestazione con gli atti di accertamento al Dipartimento dell'ICQRF Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e Tutela del Consumatore.

Esempi su un Caso Pregresso (più volte interessato Fidenato e co.)

- Il Direttore Generale VICO ha redatto l'ordinanza-ingiunzione sulla base degli atti trasmessi nei confronti del Fidenato ...;
- considerato che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 35 bis c'è stata una violazione di cui al comma 1, il Fidenato, in qualità di titolare dell'azienda agricola, responsabile del predetto divieto di coltivazione, è quindi tenuto a procedere alla distruzione delle coltivazioni OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. Inoltre, al fine di evitare la contaminazione tramite impollinazione anemofila di colture di mais nei terreni limitrofi, di dover fissare un termine di 5 gg, nel caso specifico, per la distruzione delle coltivazioni OGM, dato che le piante in parola si trovavano in uno stadio di pre-fioritura;
- decorso il suddetto termine, senza che l'interessato abbia provveduto all'esecuzione delle operazioni prescritte, l'ICQRF procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

Proseguo del caso Fidenato

- L'ordinanza emessa il 3 luglio 2018 prevedeva che avverso il provvedimento si poteva proporre alternativamente un ricorso da parte della parte al TAR dell'FVG, entro il termine di 60 gg dalla notifica, o un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 gg dalla notifica;
- il TAR dell'FVG con sentenza n.333/2019 pubblicata in luglio 2019, ha respinto il ricorso in quanto considerato infondato;
- nel dispositivo è stato sottolineato che è opportuno garantire agli Stati Membri conformemente al principio di sussidiarietà, maggiore flessibilità nel decidere se desiderino o meno coltivare OGM nel loro territorio, senza conseguenze per la valutazione del rischio prevista dal Sistema dell'UE di autorizzazione agli OGM, nel corso della procedura di autorizzazione o successivamente, e indipendentemente dalle misure che gli Stati Membri, che coltivano OGM, sono autorizzati o tenuti a prendere a norma della direttiva 2001/18/CE per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti;
- *in sintesi, la coltivazione può richiedere maggiore flessibilità in certi casi, essendo una questione con forte dimensione nazionale, regionale e locale dato il suo legame con l'uso del suolo, le strutture agricole locali e la protezione e il mantenimento degli habitat, degli ecosistemi e paesaggi.*

Grazie per la Cortese Attenzione

Dott. M. G. Vilardi

Roma, _____ 2020